

# COME VIETARE LA CACCIA NEI PROPRI TERRENI

di Andrea Zanoni

presidente della Lega Abolizione Caccia  
Sezione Veneto



---

**Con il mese di gennaio 2007 si apre una finestra temporale  
di 30 giorni per poter chiedere il divieto di caccia nei  
propri terreni.**

\*\*\*

## **COME VIETARE LA CACCIA NEI PROPRI TERRENI IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE DEL VENETO**

### **2007 / 2012**

\*\*\*

In Italia purtroppo l'articolo 842 del codice civile consente ai cacciatori di entrare liberamente nei terreni altrui anche contro la volontà dei proprietari; si tratta di una eccezione alla proprietà privata unica in tutta Europa.

La legge però stabilisce che in occasione della pubblicazione di un nuovo piano faunistico venatorio regionale si possa chiedere, per particolari motivi, il divieto di caccia.

Di seguito cercherò di illustrare questa opportunità che purtroppo in Veneto non si presentava più da ben undici anni, ovvero dal 1996.

### **Chi può fare la domanda di divieto di caccia?**

L'attuale normativa statale e regionale sulla caccia consente ai proprietari o conduttori di terreni (privati, società, Enti, amministrazioni comunali, ecc.) di chiedere di vietare la caccia ove ricorrano particolari condizioni, ovvero di

# COME VIETARE LA CACCIA NEI PROPRI TERRENI

di Andrea Zanoni

presidente della Lega Abolizione Caccia  
Sezione Veneto



---

sottrarre determinati fondi alla cosiddetta "attività programmata della caccia".

## **Quali sono le normative interessate?**

Le normative che trattano questa materia sono ben tre, la legge statale sulla caccia (L.157/1992), la legge regionale sulla caccia (la L.R.50/1993) e il piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 (L.R.1/2007) (Vedi estratto delle normative - Allegato 2).

## **Quanto tempo c'è a disposizione per effettuare questa domanda ?**

Queste norme aprono una "finestra temporale" di soli 30 giorni utili per tutti coloro che intendono avvalersi di questa possibilità.

Questa finestra temporale si apre ogni qualvolta viene approvato il piano faunistico venatorio regionale.

L'ultima finestra utile si era aperta nell'ormai lontano 1996, quindi si tratta di una nuova occasione che si presenta molto di rado e che pertanto non va persa.

L'ultimo piano faunistico venatorio è stato approvato dal Consiglio Regionale lo scorso 29 novembre 2006, mentre la relativa legge promulgata il 5 gennaio 2007, la n.1, è stata pubblicata sul B.U.R (Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto) n.4 del 9 gennaio 2007.

## **Quando si può inoltrare questa domanda ?**

Dalla comparazione delle normative, ad oggi tutte vigenti, balza agli occhi una discrepanza sull'inizio dei termini temporali della finestra dei trenta giorni, utile per effettuare questa domanda.

La L.157/92 prevede che detta finestra temporale parta dalla data di pubblicazione del piano faunistico venatorio, ovvero dal 9/01/2007, data di pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale 2007-2012 sul B.U.R. n. 4 (Cf. estratto della legge nell' allegato 2).

Il Regolamento di Attuazione (allegato A) del Piano faunistico venatorio regionale (L.01/2007) prevede invece che la finestra temporale parta dalla

# COME VIETARE LA CACCIA NEI PROPRI TERRENI

di Andrea Zanoni

presidente della Lega Abolizione Caccia  
Sezione Veneto



data di validità del piano faunistico venatorio, ovvero dal 31/01/2007 (Cf. estratto del piano nell'allegato 2).

Quindi se si considera la L.157/92 la finestra utile per inoltrare detta domanda sarà compresa tra il 9 gennaio 2007 e il 7 febbraio 2007, mentre se si considera il nuovo piano, ovvero la L.R.01/2007, la finestra utile per inoltrare detta domanda sarà compresa tra il 31 gennaio 2007 e l'1 marzo 2007.

Risulta utile chiedere chiarimenti su questo aspetto ai competenti uffici della provincia di residenza (Ufficio Caccia o Ufficio Relazioni con il Pubblico) o della regione Veneto.

## **A chi si deve indirizzare questa domanda ?**

Un'altra discrepanza delle normative riguarda a chi indirizzare la domanda: per la legge statale sulla caccia, la L.157/92 e per la legge regionale sulla caccia, la L.R.50/93, la domanda va trasmessa al presidente della giunta regionale, mentre per il piano faunistico venatorio, la L.R. 01/07, la domanda va trasmessa alla provincia competente per territorio (Cf. allegato 2).

Anche in questo caso sarà utile chiedere chiarimenti ai competenti uffici della provincia di residenza (Ufficio Caccia o Ufficio Relazioni con il Pubblico) o della regione Veneto.

## **Cosa deve contenere la domanda ?**

Come previsto dalla L.R.01/07 la richiesta deve essere completa: 1) dei titoli di disponibilità del fondo di cui si chiede la sottrazione, ovvero dell'atto di proprietà o del contratto di affitto, 2) di estratto catastale con l'indicazione dei mappali interessati, 3) di relazione tecnica sottoscritta da professionista abilitato.

La suddetta relazione, sempre ai sensi dell'allegato A della L.R.01/07, deve contenere:

- a) le colture agricole specializzate in atto al momento di presentazione della richiesta e quelle condotte nell'anno precedente;
- b) le produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, con la specificazione delle caratteristiche dei sistemi stessi;

# COME VIETARE LA CACCIA NEI PROPRI TERRENI

di Andrea Zanoni

presidente della Lega Abolizione Caccia  
Sezione Veneto



- c) le produzioni agricole con fini di ricerca scientifica, con la dettagliata descrizione del progetto, delle tecniche impiegate e degli strumenti utilizzati;
- d) gli interessi economici, sociali o ambientali che si ritengono suscettibili di danno o di disturbo in guisa da costituire motivo di sottrazione del fondo.

Nel punto d), a nostro avviso, dovrebbero essere contemplate anche le attività ricreative, i percorsi naturalistici, le aree interessate da attività didattiche, le aree interessate da equitazione, svago, relax, agriturismo, ecc., le aree oggetto di studio della flora e della fauna, ecc.

In allegato si riporta un facsimile di domanda (Cf. Allegato 1) utile a tale scopo.

## **Quali sono le novità introdotte dal nuovo piano faunistico regionale in merito a questa procedura ?**

La novità rispetto all'ultimo piano faunistico venatorio, entrato in vigore nel lontano 1996, riguarda il fatto che ora per effettuare questa domanda bisogna produrre una relazione che deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato (agronomo, perito agrario, geometra, ingegnere, architetto, ecc.), quindi il cittadino che intende avvalersene ora dovrà sostenere anche delle spese per detto professionista, spese un tempo non necessarie.

Un'altra novità riguarda la fissazione di un tetto massimo di superficie agro silvo pastorale provinciale, interessata a detti terreni sottratti alla caccia, che è pari all'1% del totale.

Pertanto prima si presenta la domanda più sono le possibilità di rientrare nella percentuale dell'1 % e meno si rischia di essere esclusi.

L'ultima novità è rappresentata da una sfilza di requisiti che dovranno avere i terreni oggetto di domanda (vedi punto precedente) e dall'iter autorizzativo che vedrà coinvolte sia la provincia competente per territorio che la regione.

## **Quale iter seguirà la domanda ?**

La provincia, ai sensi della L.R.01/07, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, formerà una graduatoria delle richieste di sottrazione pervenute secondo criteri di priorità "*coerenti con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale*", verificherà la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, accerterà che le richieste

# COME VIETARE LA CACCIA NEI PROPRI TERRENI

di Andrea Zanoni

presidente della Lega Abolizione Caccia  
Sezione Veneto



comunque *"non ostacolino la pianificazione faunistico-venatoria"* e le trasmetterà con parere motivato alla Giunta regionale, la quale decide nei successivi sessanta giorni, dandone comunicazione agli interessati ed alla provincia competente.

Questa lunga e complessa istruttoria potrà quindi sfociare in un esito favorevole (istanza accolta) o in uno sfavorevole (istanza respinta).

## **Considerazioni finali.**

Risulta chiaro che il legislatore regionale, con le novità apportate con il nuovo piano faunistico venatorio 2007/1012 (L.R. 01/2007), ha voluto disincentivare al massimo l'attuazione di questo sacrosanto diritto previsto dalla L.157/92 e dalla L.R.50/93, ponendo di fatto fastidiosi ostacoli alla pratica autorizzativa.

Eventuali ulteriori informazioni e possibili chiarimenti possono essere richiesti ai competenti uffici della provincia di residenza o della regione Veneto ai quali vi invitiamo comunque a rivolgervi.

Non si esclude infatti, viste le discrepanze succitate, che gli uffici competenti effettuino delle auspicabili circolari esplicative.

Treviso, 8 gennaio 2007

**Andrea Zanoni**

**presidente della Lega Abolizione Caccia Sezione del Veneto.**

LAC Lega Abolizione Caccia - Sezione del Veneto  
via Cadore 15/C int. 1 - 31100 Treviso  
Info: 347/9385856 (h.p.) - lacveneto@ecorete.it - www.lacveneto.it

# COME VIETARE LA CACCIA NEI PROPRI TERRENI

di Andrea Zanoni

presidente della Lega Abolizione Caccia  
Sezione Veneto



ALLEGATO 1

## **FAC SIMILE DI DOMANDA**

(PURAMENTE INDICATIVO)

**Città, data**

**Alla Provincia di .....**

**Ufficio Caccia**

Via ..... n. ....

CAP Città

**RACCOMANDATA A.R.**

(o RACCOMANDATA A MANO)

**Oggetto: richiesta di sottrazione di terreni dalla gestione programmata della caccia al fine di istituirvi il divieto di caccia - art. 21 del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale (allegato A) della L.R.01/2007; comma 7 art.8 L.R.50/93; comma 3 art.15 L.157/92.**

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a ..... il .....  
residente a ..... in via ..... civico .... (telefoni .....)

**chiede**

all'Ufficio in indirizzo, in veste di .....(proprietario/affittuario), ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Attuazione (Allegato A) del Piano Faunistico Venatorio Regionale L.R.01/2007 (pubblicato sul BUR n.4 del 9/01/07), del comma 7 dell'art.8 della L.R.50/93, e del comma 3 dell'art.15 della L.157/92, di poter vietare la caccia nei terreni sotto specificati, escludendoli dalla gestione programmata della caccia.

I terreni oggetto dell'istanza sono i seguenti:

LAC Lega Abolizione Caccia - Sezione del Veneto - Via Cadore 15/C int. 1 - 31100 Treviso  
Info: 347 / 9385856 (h.p.), web: [www.lacveneto.it](http://www.lacveneto.it), email: [lacveneto@ecorete.it](mailto:lacveneto@ecorete.it)

Pag. 6

Per iscriversi alla LAC versare 15 euro sul ccp n 31776206 intestato a  
LAC Lega Abolizione Caccia via Solari n.40 - 20144 Milano

# COME VIETARE LA CACCIA NEI PROPRI TERRENI

di Andrea Zanoni

presidente della Lega Abolizione Caccia  
Sezione Veneto



---

Mappale/i	Foglio catastale	Comune	Provincia	Superficie
.....	.....	.....	.....	.....

A tale scopo

## allega

alla presente i seguenti documenti:

- 1) titolo di disponibilità del fondo/dei fondi (atto di proprietà o contratto di affitto) dei quali si chiede il divieto di caccia datato .....
- 2) estratto catastale con l'indicazione dei mappali interessati alla presente istanza;
- 3) relazione tecnica sottoscritta da professionista abilitato indicante i requisiti previsti dall'art. 21 comma 2 del Regolamento di Attuazione (Allegato A) del Piano Faunistico Venatorio Regionale L.R.01/2007;
- 4) fotocopia della carta di identità del richiedente.

In attesa di una gradita risposta alla presente, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o intergrazione debba necessitare.

Nome e cognome

Firma leggibile

All.: c.s.

# COME VIETARE LA CACCIA NEI PROPRI TERRENI

di Andrea Zanoni

presidente della Lega Abolizione Caccia  
Sezione Veneto



---

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ALLEGATO 2

### Legge n.157 del 1992 (Legge statale sulla caccia)

#### **Commi 3, 4, 5, 6 dell'art. 15**

“3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.”

### Legge Regionale n. 50 del 1993 (legge regionale sulla caccia)

#### **Comma 7 dell'art. 8**

“7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.”

# COME VIETARE LA CACCIA NEI PROPRI TERRENI

di Andrea Zanoni

presidente della Lega Abolizione Caccia  
Sezione Veneto



---

## Legge Regionale del 5/01/07 n.1 (piano faunistico venatorio 2007 - 2012)

### Comma 1 dell'art. 2

" 1. Il piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con la presente legge ha validità quinquennale dalla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)"."

### Comma 1 dell'art. 3

"1. La validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, così come da ultimo determinata dalla legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 "Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)" ", è rideterminata al 31 gennaio 2007."

### Art. 21 del Regolamento di Attuazione (Allegato B alla legge 01/07)

"1. I proprietari od i conduttori di un fondo che intendano vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria devono, per il tramite della provincia territorialmente competente, inoltrare alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di validità del piano faunistico-venatorio approvato con la presente legge, richiesta motivata che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è esaminata e decisa entro centoventi giorni.

2. La richiesta deve essere corredata dei titoli di disponibilità del fondo di cui si chiede la sottrazione, di estratto catastale con l'indicazione dei mappali interessati, di relazione tecnica sottoscritta da professionista abilitato indicante:

- a) le colture agricole specializzate in atto al momento di presentazione della richiesta e quelle condotte nell'anno precedente;
- b) le produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, con la specificazione delle caratteristiche dei sistemi stessi;
- c) le produzioni agricole con fini di ricerca scientifica, con la dettagliata descrizione del progetto, delle tecniche impiegate e degli strumenti utilizzati;
- d) gli interessi economici, sociali o ambientali che si ritengono suscettibili di danno o di disturbo in guisa da costituire motivo di sottrazione del fondo.

# COME VIETARE LA CACCIA NEI PROPRI TERRENI

di Andrea Zanoni

presidente della Lega Abolizione Caccia  
Sezione Veneto



3. La provincia, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, forma una graduatoria delle richieste di sottrazione pervenute secondo criteri di priorità coerenti con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, accerta che le richieste comunque non ostacolino la pianificazione faunistico-venatoria e le trasmette con parere motivato alla Giunta regionale, la quale decide nei successivi sessanta giorni, dandone comunicazione agli interessati ed alla provincia competente.

4. In ogni caso il territorio agro-silvo-pastorale provinciale oggetto di sottrazione agli effetti del presente articolo deve essere contenuto nella percentuale massima dell'uno per cento.

5. La provincia provvede, con periodicità annuale, ad effettuare verifiche sui fondi oggetto di sottrazione al fine di accertare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento della richiesta. L'esito di tali accertamenti deve essere comunicato entro trenta giorni alla Giunta regionale per l'adozione di eventuali provvedimenti di revoca.

6. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei fondi sottratti di comunicare, entro trenta giorni, alla Giunta regionale, il venir meno delle condizioni di cui al comma 2 al fine della revoca del provvedimento con il quale il fondo è stato sottratto all'esercizio dell'attività venatoria."